

COMUNE DI QUINTO VICENTINO



**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO
113 DEL D.LGS. 18.4.2016 N.50**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° ____ del _____



INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -----	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE -----	3
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI -----	3
ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE -----	4
ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO -----	4
ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE -----	5
ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE -----	6
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI -----	7
ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI -----	7
Art. 10 - INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE -----	7
ART. 11 – RINVIO -----	8
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA -----	8



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come successivamente modificato e integrato, di seguito denominato Codice degli appalti.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche inerenti le attività elencate al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, ultimo capoverso del Codice degli appalti, negli appalti relativi a servizi e forniture, gli incentivi per l'esercizio delle funzioni tecniche di cui al comma 1 vengono corrisposti solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione previsto dall'art. 111, comma 2, del Codice degli appalti.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo. Sono altresì esclusi dagli incentivi i lavori in amministrazione diretta.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le attività elencate nel comma 1, sono riconosciuti, in relazione alle procedure per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, esclusivamente per gli interventi contrassegnati da particolare complessità. Sono considerati di particolare complessità gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria che siano aggiudicati tramite procedura di gara o che richiedano, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara. La particolare complessità dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria deve essere espressamente attestata dal dirigente competente contestualmente all'impegno di spesa.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività elencate nell'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).



2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale su proposta del Comitato tecnico operativo, previa comunicazione degli uffici di ragioneria dell'entità delle risorse medesime.

4. L'entità del fondo per le funzioni tecniche viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle **opere o lavori pubblici** aggiudicati mediante contratti di appalto:

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
Da 0 a 2.000.000 euro	2%
Da 2.000.001 a 2.500.000 euro	1,9%
Da 2.500.001 a 3.000.000 euro	1,8%
Da 3.000.001 a 4.000.000 euro	1,6%
Oltre 4.000.000 euro	1,4%

5. L'entità del fondo per le funzioni tecniche viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai **servizi o forniture** aggiudicati mediante contratti di appalto:

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
Da 0 a 500.000 euro	2%
Da 500.001 a 1.000.000 euro	1,9%
Da 1.000.001 a 2.000.000 euro	1,8%
Da 2.000.001 a 3.000.000 euro	1,6%
Oltre 3.000.000 euro	1,4%

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro,



fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP).

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

Lavori e opere			
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	4 quota
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice dei contratti)	5%	Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice dei contratti)	10%	Attività di verifica dei progetti	7%
		Validazione dei progetti	3%
Fase di affidamento	30%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, lettere di invito con capitolato, MEPA, ecc.)	30%
Fase di esecuzione	30%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	10%
		Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	20%
Responsabilità del procedimento (RUP)	25%	Attività elencate dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totali	100%		100%



Servizi e forniture			
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	4 quota
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice dei contratti)	5%	Redazione e aggiornamento del programma biennale beni e servizi	5%
Fase di affidamento	30%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, lettere di invito con capitolato, MEPA, ecc.)	30%
Fase di esecuzione	40%	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		Direzione di esecuzione del contratto e verifica di conformità	35%
Responsabilità del procedimento (RUP)	25%	Attività elencante dall'art. 31 del Codice dei contratti o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totali	100%		100%

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.



ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
 - per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara d'appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, per cause dipendenti dai soggetti beneficiari del Gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, per cause dipendenti dai soggetti beneficiari del Gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua costituisce economia.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 10 - CASI PARTICOLARI

1. Nel caso di opere e lavori, servizi e forniture che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente Regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti, secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.
3. In caso di attività propedeutiche alla realizzazione di lavori, servizi o forniture che l'Amministrazione non ha dato corso nel suo programma degli investimenti per motivi non imputabili all'attività svolta dal personale assegnato, al Responsabile del procedimento e sui collaboratori è liquidato un incentivo proporzionato alla prestazione resa.



ART. 11 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.
2. Per tutte le attività compiute fino al 19.4.2016, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina previgente, di cui al precedente regolamento approvato da parte della Giunta comunale.